

**PROPOSTE DI LEGGE: GRIGNAFFINI ED ALTRI; AZ-  
ZOLINI ED ALTRI; ZANELLA ED ALTRI; ZANELLA ED  
ALTRI: DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI ANIMALI  
(432-1222-2467-2610)**

**(A.C. 432 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 432 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla  
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 432 – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Modifiche al codice penale).*

1. Dopo il titolo XII del libro II del  
codice penale è inserito il seguente:

« TITOLO XII-BIS – DEI DELITTI CON-  
TRO GLI ANIMALI

CAPO I – DEI DELITTI CONTRO LA  
VITA E L'INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

ART. 623-ter. – *(Maltrattamento di ani-  
male)*. Chiunque, senza necessità, ovvero,  
fuori dai casi previsti dalla legge, incru-  
delisce verso un animale o lo sottopone a  
sevizie o, tenendo conto della natura del-  
l'animale valutata anche secondo le carat-  
teristiche etologiche, lo sottopone a com-  
portamenti, fatiche o lavori insopportabili  
è punito con la reclusione da tre mesi a un  
anno o con la multa da 2.500 euro a  
10.000 euro.

La pena è aumentata se i fatti di cui al  
primo comma sono commessi con mezzi  
particolarmente dolorosi.

ART. 623-quater. – *(Spettacoli o mani-  
festazioni vietati)*. Salvo che il fatto costi-  
tuisca più grave reato, chiunque organizza  
o promuove spettacoli, manifestazioni o  
feste che comportino sevizie per gli ani-

mali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

ART. 623-*quinquies*. — (*Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*). Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, o in qualunque modo ne favorisce l'organizzazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chi alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni vietati dal presente articolo.

La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al primo comma partecipano od assistono persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

I proprietari o i detentori degli animali impiegati o utilizzati nelle attività di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 80.000 euro.

Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al primo comma, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

## CAPO II — DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 623-*sexies*. — (*Circostanze aggravanti*). Nei casi previsti dagli articoli 623-*ter*, 623-*quater* e 623-*quinquies*, la pena è aumentata sino alla metà se dal fatto derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte.

Nei casi previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinquies*, la pena è aumentata sino alla metà se le manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

Nei casi previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinquies*, la pena è aumentata fino ad un terzo se nelle manifestazioni sono utilizzati minorenni.

ART. 623-*septies*. — (*Pene accessorie*). In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-*quater* e 623-*quinquies*, è ordinata la confisca, di cui all'articolo 240, degli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i delitti medesimi, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-*ter*, 623-*quater* e 623-*quinquies* è ordinata la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività ».

2. Dopo l'articolo 726 del codice penale è inserita la seguente rubrica:

« SEZIONE I-BIS — DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI GLI ANIMALI ».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« ART. 727. — (*Detenzione illecita e abbandono di animali*). Chiunque detiene uno o più animali in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, qualora la contravvenzione sia commessa ai fini dell'esercizio di tale attività.

Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

ART. 727-*bis*. — (*Divieti relativi a video-produzioni ed altro materiale pubblicitario*). Chiunque produce, importa, esporta, acqui-

sta ed espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a delitti contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. È altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

I divieti di cui al primo comma non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 1.

*(Modifiche al codice penale).*

*Al comma 1, capoverso ART. 623-ter, primo comma, sostituire le parole: o con la multa con le seguenti: e con la multa.*

\* **1. 1.** Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

*Al comma 1, capoverso ART. 623-ter, primo comma, sostituire le parole: o con la multa con le seguenti: e con la multa.*

\* **1. 6.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

*Al comma 1, al capoverso ART. 623-ter, premettere il seguente:*

ART. 623-ter.01. *(Uccisione di animale).* — Chiunque, per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

\* **1. 7.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

**(Approvato)**

*Al comma 1, al capoverso ART. 623-ter, premettere il seguente:*

ART. 623-ter.01. *(Uccisione di animale).* — Chiunque, per fini di crudeltà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

\* **1. 2.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 623-quater, dopo la parola: manifestazioni aggiungere la seguente: , giochi.*

**1. 8.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 623-quinquies, primo comma, dopo le parole: l'integrità fisica, aggiungere la seguente: o vi partecipa.*

**1. 9.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

*Al comma 1, capoverso ART. 623-quinquies, terzo comma, dopo le parole: I proprietari aggiungere le seguenti: , i possessori.*

**1. 10.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

*Al comma 1, dopo il capoverso ART. 623-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 623-quinquies.1. — *(Divieto di impiego di cani e gatti per pelli o pellicce).* Chiunque importa, detiene o utilizza ai fini del commercio, polli o pellicce di cani

o gatti è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

**1. 3.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt, Vascon.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, premettere il seguente comma:*

In caso di flagranza dei delitti previsti agli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies, è sempre disposto il sequestro degli animali che servono o sono destinati a commettere i reati.

**1. 11.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

*Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, premettere il seguente comma:*

È disposto il sequestro in flagranza di reato degli animali utilizzati per commettere i reati di cui agli articoli 623-ter, 623-quater e 623-quinquies.

**1. 4.** Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

*Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, secondo comma, sostituire la parola: ove con le seguenti: in caso di recidiva ovvero qualora.*

**1. 12.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 623-septies, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 623-ter, 623-quater e

623-quinquies comporta la perdita della facoltà di detenere animali a qualsiasi titolo.

*Conseguentemente, al comma 3, dopo il capoverso ART. 727-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 727-ter. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 727 e 727-bis comporta la perdita della facoltà di detenere animali a qualsiasi titolo.

**1. 5.** Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Rocchi, Schmidt.

*Al comma 3, capoverso ART. 727-bis, primo comma, sostituire le parole: ed espone con le seguenti: o espone.*

**1. 13.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo il capoverso ART. 727-bis, aggiungere il seguente:*

727-ter. Salvo i casi di legittima difesa o di forti sofferenze derivanti da malattia incurabile o dall'età avanzata, è vietato a chiunque sopprimere o far sopprimere, anche in forma eutanasica, animali.

I trasgressori sono puniti con la multa da 2.000 a 5.000 euro.

Nel caso in cui i trasgressori siano veterinari, titolari di canili pubblici o privati, titolari di pensioni per animali o rappresentanti di associazioni animaliste, essi sono puniti con la reclusione fino a tre anni, oltre la multa prevista dal secondo comma.

La multa prevista al secondo comma è comminata a chiunque, avendo involontariamente investito un animale, non si fermi a soccorrerlo.

**1. 14.** Fragalà, Rocchi, Schmidt.

**(A.C. 432 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 2.

*(Modifica all'articolo 266  
del codice di procedura penale).*

1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-*quinquies*, primo comma, del codice penale ».

**(A.C. 432 – Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 3.

*(Obblighi dei medici veterinari).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

## ART. 3.

*(Obblighi dei medici veterinari).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: o ritarda.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Nel caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro.

**3. 1.** Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

**(Approvato)**

**(A.C. 432 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 4.

*(Attività formative).*

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa tra loro lo svolgimento da parte delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di attività formative intese ad una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto dei medesimi.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

## ART. 4.

*(Attività formative).*

*Al comma 1, dopo le parole: di intesa tra loro aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 e gli ordini provinciali dei medici veterinari,*

**4. 1.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Lucidi, Bonito, Grignaffini, Carboni, Filippeschi, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi, Rocchi, Schmidt.

**(Approvato)**

**(A.C. 432 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 5.

*(Vigilanza).*

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

**(A.C. 432 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 6.

*(Affidamento degli animali confiscati).*

1. Gli animali per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 623-septies del codice penale

sono affidati alle associazioni o enti eretti in enti morali che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli affidatari degli animali confiscati potranno rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o detentore degli animali medesimi.

**(A.C. 432 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 7.

*(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni).*

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

**(A.C. 432 – Sezione 10)**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 8.

*(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).*

1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 6.

2. Il decreto di cui all'articolo 6 determina i criteri di ripartizione delle entrate, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**(A.C. 432 – Sezione 11)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

valutato che

con il provvedimento in esame il legislatore italiano sancisce un innovativo e rilevante principio giuridico in favore del riconoscimento dell'animale quale soggetto di tutela penalistica e non più solo come mero oggetto di reato, in ragione della considerazione – giurisprudenzialmente ormai consolidata – che vede nell'animale un autonomo essere vivente dotato di propria sensibilità psicofisica;

l'animale rappresenta sempre più un soggetto di relazione ed affetti nella vita quotidiana di moltissime famiglie ed individui ed è stato scientificamente dimostrata una valenza terapeutica derivante dalla interrelazione tra uomo e animale, tanto che in molte realtà ospedaliere – anche nel nostro paese –, soprattutto nei reparti e nelle strutture pediatriche, si stanno portando avanti interessanti e proficue esperienze di uso terapeutico degli animali, definite *pet-therapy*;

impegna il Governo

a favorire, anche attraverso la previsione di appropriate risorse finanziarie, la prosecuzione delle esperienze di sperimentazione e promozione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici.

9/432/1. Ruzzante, Magnolfi, Innocenti, Bandoli, Capitelli, Lucidi, Raffaella Mariani, Olivieri, Lucà.

La Camera,

premesso che:

è necessario provvedere alla riabilitazione degli animali strappati allo strazio dei combattimenti e assegnati per il ricovero alle associazioni ed enti individuati dal Ministero della salute;

la fase di riabilitazione non è esplicitamente prevista dal provvedimento;

impegna il Governo

nella predisposizione del decreto di cui all'articolo 6 della legge in esame, a dare particolare valore di riconoscimento e di sostegno a quelle associazioni ed enti che abbiano già dimostrato affidabilità e serietà nell'azione di riabilitazione, ciò allo scopo di evitare affidamenti ad organizzazioni prive di esperienze specifiche e quindi di impedire nuovi e incontrollati « esperimenti » su questi animali che tanto hanno già sofferto, che non vanno trattati come « sopravvissuti » e che hanno diritto a una nuova vita, ricca di affetto e di benessere.

9/432/2. Schmidt.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Misure per prevenire azioni terroristiche)**

BONDI e ANTONIO LEONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in diverse parti del territorio nazionale stanno emergendo segnali inquietanti di una possibile ripresa di attività terroristiche, come potrebbe indicare anche l'episodio specifico dell'inseguimento di cui è stato recentemente oggetto il direttore del quotidiano *Il Sole 24 Ore*, Guido Gentili;

il peggioramento della situazione internazionale, le dichiarazioni di esponenti legati ad *Al Qaeda* sul nostro Paese e le crescenti tensioni nel Medio Oriente rinnovano l'allarme per possibili azioni terroristiche di matrice esterna —:

quali misure di carattere generale siano state adottate per prevenire azioni terroristiche di qualsiasi matrice e natura, per accrescere il livello di sicurezza generale dei cittadini, ed in particolare di coloro che si ritengono più esposti, e quali ulteriori provvedimenti si intendano adottare per scongiurare i pericoli che possono presentarsi. (3-01786)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 2 – Misure per prevenire violenze poste in essere da movimenti politici)**

VIOLANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, MONTECCHI, INNO-

CENTI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, LEONI, AMICI, BIELLI, CALDAROLA, MARONE, POLLASTRINI, SABATTINI, SODA, BONITO, CARBONI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI, MANCINI, MUSSI, SINISCALCHI, FOLENA, PIGLIONICA, ROSSIELLO, ROTTUNDO, SASSO, CAZZARO, MARTELLA, SANDI, TRUPIA, VIANELLO, OLIVIERI, BURLANDO, LABATE, MAZZARELLO, PINOTTI e ROGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2003, in coincidenza con la commemorazione dell'amministrazione comunale e delle associazioni dei partigiani, a Genova sono state imbrattate con svastiche e croci celtiche le lapidi dei partigiani Giuseppe Spataro e Enrico Jurse;

analoghe scritte con svastiche sono apparse sui muri della sede della sezione Togliatti del Pdc di Pachino, in provincia di Siracusa, e a Trento presso la sede della Margherita accompagnate da scritte quali: « bruciamo il Corano », « Dellai ebreo », « boia chi molla » e « Forza Nuova rinascerà »;

a Bari il 23 dicembre 2002 esponenti del gruppo estremista neofascista Forza Nuova hanno manifestato, con striscioni e insulti, di fronte ad una radio locale, dove Michele Bellomo, presidente dell'Arci gay di Bari, stava rilasciando un'intervista e nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2002 sono stati lasciati messaggi minacciosi dietro la porta dell'abitazione dell'esponente dell'Arci gay di Bari;

venerdì 10 gennaio 2003, presso gli studi di Telenuovo a Verona, un gruppo di

circa trenta militanti di Forza Nuova ha interrotto una trasmissione televisiva, lanciando uova e colpendo con pugni e calci gli ospiti dell'emittente locale. Su questo episodio esponenti politici della maggioranza hanno espresso solidarietà agli esponenti di Forza Nuova —:

quali misure il Ministro interrogato intenda mettere in atto per garantire la sicurezza dei singoli, il controllo delle sedi dei partiti politici e per colpire movimenti politici che fanno della violenza il proprio modo di agire politico, in palese contraddizione con la Costituzione della Repubblica italiana e con i contenuti della cosiddetta legge Mancino. (3-01787)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 3 — Situazione del carcere di Buoncammino di Cagliari e del sistema carcerario della Sardegna)**

COSSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le principali strutture carcerarie sarde risalgono alla metà del XIX secolo e sono ancora operative, con adattamenti che non ne hanno modificato l'impianto e che non sono sufficienti a renderle adeguate alla loro funzione, soprattutto in relazione all'indispensabile azione di recupero dei detenuti, che richiedono spazi ed attrezzature non collocabili all'interno delle strutture esistenti;

il carcere cagliaritano di Buoncammino, visitato dal Ministro della giustizia il 15 agosto 2002, che ha una capacità di 118 detenuti, con possibilità di punte massime di 225, ha registrato e registra tuttora un numero di presenze di gran lunga superiore alla disponibilità massima prevista;

il Ministro interrogato ha affermato alla Camera dei deputati, nell'ambito dell'informativa urgente svoltasi nella seduta del 3 ottobre 2002: « il numero dei detenuti... non è destinato a diminuire, poiché la politica del Governo mira a garantire la

sicurezza dei cittadini e il rigore nell'espiazione della pena, ma l'attuale capacità dei penitenziari è inadeguata e per questo motivo abbiamo approntato un grande piano di edilizia carceraria »;

lo stesso Ministro ha evidenziato, nell'ambito della medesima informativa, che nei vecchi penitenziari, per motivi oggettivi, non è possibile attuare in pieno quelle ristrutturazioni che il regolamento carcerario prevede, ed il carcere di Buoncammino appartiene certamente a quella categoria;

il carcere di Buoncammino è l'unico carcere presente nell'area di Cagliari, dove gravita oltre un terzo della popolazione sarda; incrementi di presenze non sono oggettivamente possibili ed il trasferimento dei detenuti in altre strutture, necessariamente molto distanti, crea gravi difficoltà nei rapporti dei detenuti con i propri familiari;

a ciò si aggiunge una situazione degli organici di grave sottodimensionamento — già evidenziato dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo — che costringe il personale a turni logoranti, ai quali l'insorgere di situazioni di tensione all'interno delle strutture è strettamente legato;

fatti di cronaca, anche recenti, testimoniano che la situazione può degenerare in qualsiasi momento, creando situazioni difficilmente ricomponibili in breve periodo ed un ulteriore senso di frustrazione nel personale;

si rende, pertanto, necessario intervenire con urgenza sia sulle strutture che sulla dotazione del personale in servizio;

è stata individuata nell'area metropolitana di Cagliari una zona dove poter realizzare una nuova struttura carceraria che risponda agli *standard* europei per nuovi modelli detentivi, come verificato nel sopralluogo effettuato il 20 maggio 2002 nel comune di Uta (Cagliari) dall'apposita commissione convocata, *ex* articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, dal procuratore generale di Cagliari;

è stata offerta al ministero della giustizia, da parte di privati, la disponibilità a realizzare la struttura carceraria nel comune di Uta con risorse proprie, con il sistema dell'affitto o del *leasing*;

tale sistema di realizzazione di opere pubbliche, per altro già collaudato da altri ministeri per la realizzazione, ad esempio, delle questure e delle caserme dei carabinieri, è stato preso in considerazione anche dal ministero della giustizia, che starebbe valutando quali strutture realizzare utilizzando questo strumento —

quali iniziative abbia promosso o intenda promuovere a riguardo della situazione del carcere di Buoncammino di Cagliari e, più in generale, del sistema carcerario in Sardegna, soprattutto relativamente all'idoneità delle strutture, all'incremento dell'organico ed ai tempi di realizzazione delle strutture stesse. (3-01788)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 4 — Repressione penale di fatti costituenti manifestazioni politiche)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gravi dichiarazioni sono state rilasciate ai *mass media* dal dottor Papalia, procuratore della Repubblica di Verona, che — ancora una volta — denotano, ad avviso degli interroganti, un chiaro intento di utilizzare strumentalmente la legislazione vigente, al fine di reprimere manifestazioni politiche;

tale atteggiamento non è stato egualmente utilizzato nei confronti del signor

Zucchi, che ha aggredito il professor Pelanda in una trasmissione televisiva su una rete locale veneta;

tale atteggiamento di censura e di rigore non viene tenuto nei confronti della galassia dei centri sociali e dell'estremismo legato ai movimenti della sinistra (utilizzati per impedire, addirittura, a Ministri della Repubblica di poter intervenire a manifestazioni pubbliche), protagonisti poche settimane fa di un caso di interruzione delle trasmissioni in diretta del telegiornale regionale del Piemonte;

è da tener presente l'estrema facilità con cui i militanti di Forza Nuova sono penetrati negli studi televisivi luogo degli scontri, eludendo la sorveglianza delle forze dell'ordine, in modo così palese da ravvisare una precisa responsabilità dei responsabili delle forze dell'ordine locali;

è necessario colpire unicamente fatti o comportamenti violenti, escludendo tassativamente la persecuzione di ogni manifestazione politica in quanto tale —

se il Governo intenda assumere iniziative legislative dirette a modificare la normativa vigente (con particolare riferimento alla cosiddetta legge Mancino) al fine di impedirne un uso distorto e politicamente orientato da parte di organi dello Stato. (3-01789)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 5 — Presidenza del Comitato per il libro)**

CARRA, COLASIO, BRESSA, BIMBI, GAMBALE, RUSCONI e VOLPINI. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2002, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato per il libro;

il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria;

i membri del comitato, come è stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in questione, sono vincolati a mantenere riservate le informazioni acquisite e « a non utilizzarle per fini estranei a quelli propri della loro attività istituzionale » —:

se il Governo non ravveda un evidente conflitto di interessi nel fatto che il comitato — che deve « favorire un organico sviluppo del settore » dell'editoria libraria — sarà presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, che certamente ha competenze e interessi ramificati in materia, essendo editore egli stesso di case editrici e di emittenti televisive. (3-01790)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 6 — Sospensione del diritto ad utilizzare il credito d'imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate)**

DORINA BIANCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha recepito ed integrato quanto disposto dal decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, recante disposizioni in materia tributaria, che rendeva immediatamente efficace fino al 31 marzo 2003 la sospensione del diritto ad utilizzare il credito di imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, facendo partire da subito sia il monitoraggio degli investimenti per ottenere il *bonus*, sia le nuove procedure per l'accesso all'agevolazione;

tale articolo della legge finanziaria per il 2003, introducendo rispetto al citato decreto legge ulteriori modalità di fruizione del *bonus* per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese e maggiori dettagli legati alla procedura di monitoraggio e controllo sulla fruizione dell'incentivo, dispone, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, il blocco dell'utilizzo del *bonus* fiscale fino al 10 aprile 2003, in attesa dell'emanazione di ulteriori provvedimenti nazionali e comunitari;

i soggetti coinvolti dalla sospensione del credito di imposta sono coloro che hanno ottenuto il diritto al contributo prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 2002 (ossia prima dell'8 luglio 2002, data a partire dalla quale l'utilizzo dell'agevolazione non è più automatico) e quelli che dopo il varo del decreto legge n. 138 del 2002 hanno ottenuto dalle agenzie delle entrate l'assenso alla spettanza del credito, a seguito dell'istanza telematica presentata al centro operativo di Pescara, secondo la nuova procedura dettata dallo stesso decreto, nonché coloro che hanno presentato l'istanza ma non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento dei fondi disponibili nel 2002 e coloro che per la prima volta presenteranno istanza per il *bonus* a decorrere dal 1° gennaio 2003;

per i soggetti che prima dell'8 luglio 2002 hanno ottenuto in maniera automatica il diritto al credito di imposta e per i soggetti che dopo tale data hanno ricevuto l'assenso alla spettanza del *bonus*, la sospensione della fruizione dei crediti maturati si accompagna anche all'obbligo di una dettagliata comunicazione dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da inviare all'agenzia delle entrate, a pena di decadenza del beneficio conseguito, entro il 31 gennaio 2003, cosicché, non solo chi ha maturato il diritto al *bonus* non potrà utilizzarlo prima del 10 aprile 2003, ma rischierà addirittura di perderlo definitivamente se

non provvederà tempestivamente a tale adempimento —:

quali misure si intendano adottare affinché le imprese meridionali non vengano ad essere svantaggiate dalla sospensione del diritto ad avvalersi del credito di imposta. (3-01791)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 7 – Iniziative normative per la prevenzione degli incidenti in montagna)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

i recenti incidenti verificatisi in montagna hanno causato un allarmante numero di vittime e sembra che in buona parte potessero essere evitati con compor-

tamenti più prudenti delle vittime stesse, o di alcune di esse, che non hanno osservato le opportune regole precauzionali;

gli agenti di polizia, i carabinieri, i finanziari e gli addetti al soccorso alpino in servizio sulle piste da sci e sui percorsi di montagna, sebbene prestino la propria opera con coraggio e abnegazione, come testimoniano i numerosi salvataggi portati a compimento con successo, sono numericamente insufficienti a presidiare l'intero territorio montano;

numerosi di essi hanno osservato come, essendo gli *sport* invernali diventati negli ultimi anni *sport* di massa, sia conseguentemente aumentata la presenza di persone poco attente al rispetto delle norme di sicurezza e di buon senso e che l'incremento di sanzioni comminate (numerose anche i ritiri di *ski-pass* ai più spericolati) non risolve il problema sostanziale della carenza normativa e della non adeguatezza numerica degli addetti al controllo e prevenzione;

tali incidenti hanno allarmato la pubblica opinione, con conseguente rischio per le attività turistiche e alberghiere delle zone montane di veder diminuire il movimento turistico e sportivo invernale —:

se il Ministro interrogato intenda presentare un organico disegno di legge che regolamenti i comportamenti necessari da un lato per prevenire gli incidenti e per garantire il più possibile la sicurezza degli sportivi e degli appassionati della montagna, dall'altro per reprimere con idonei strumenti gli imprudenti e gli spericolati e se non intenda, sin d'ora, in via amministrativa, determinare, anche con il concorso degli enti locali, la netta separazione delle piste adibite ai vari livelli di preparazione sportiva e alle varie specialità, distinguendo, in particolare, le piste destinate allo sci da quelle destinate allo *snowboard*. (3-01792)

(14 gennaio 2003)

**(Sezione 8 – Missione del contingente degli alpini italiani in Afghanistan)**

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la missione del contingente degli alpini in Afghanistan è iniziata nell'assenza più totale di qualsiasi ragguaglio, contrariamente a quanto il Governo aveva assicurato, come dimostra l'avvenuta partenza dei primi ufficiali e del cosiddetto « gruppo di avanguardia », il cui trasferimento in Afghanistan sarà completato a febbraio 2003 e diventerà operativo a marzo 2003;

l'intervento degli alpini, che andranno a sostituire i *ranger* britannici, ritirati da qualche mese in vista dell'intervento in Iraq, sarà direttamente sotto la guida del comando americano e a supporto delle truppe speciali dell'esercito Usa, con compiti molto diversi da quelli di *peacekeeping* con cui sono stati presentati finora i nostri interventi militari;

gli alpini andranno ad occupare i territori tribali *pashtun*, al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan, al fine non solo di impedire l'ingresso di bande terroristiche, ma anche di contrastare i traffici illeciti del commercio dell'oppio, totalmente nelle mani dei signori della guerra, in zone di estrema pericolosità;

in quella regione sono state ben 400 le vittime, tra morti e feriti, tra i *marine* americani, soprattutto lungo la linea di Durand, dove si dovrebbe schierare il contingente degli alpini;

per stessa ammissione del generale Richard Mayers, capo di stato maggiore a Bagram, il 90 per cento degli attacchi contro gli americani avvengono in quel territorio e, quindi, la zona della frontiera del Pakistan resta la più pericolosa e difficile da controllare;

il Governo italiano aveva dato in Parlamento assicurazione che il trasferimento di autorità del contingente di mille alpini sarebbe avvenuto con attenta valutazione e chiara definizione dei compiti, delle regole di ingaggio e dei limiti di impiego —:

quali siano regole di ingaggio, finalità e modalità della partecipazione del contingente italiano alla missione e se non ritenga che si configuri la possibilità per il nostro Paese di un coinvolgimento in un'operazione militare con evidenti aspetti di criminalità bellica e in aperta violazione di tutte le regole del diritto internazionale. (3-01793)

(14 gennaio 2003)

*PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; VOLONTÈ ED ALTRI; MISURACA E AMATO; LOSURDO ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; MARINI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660)*

*(A.C. 559 e abb. — Sezione 1)*

QUESTIONE PREGIUDIZIALE  
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premessi che:

da quanto disposto all'articolo 2 della testo unificato in esame si evince chiaramente che le funzioni che si vogliono attribuire al Corpo forestale, fatte salve quelle in materia di ordine e di sicurezza pubblica, sono tutte afferenti alle competenze in materia di ambiente e di tutela delle risorse naturali;

l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica dispone che la legislazione in materia di ambiente e di tutela delle risorse naturali è di esclusiva competenza dello Stato, che la esercita attraverso il Ministero dell'ambiente;

lo stesso articolo 117 della Costituzione stabilisce che la legislazione in materia di agricoltura e foreste è di competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

il comma 8 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a tutt'oggi ancora non applicato, prevede che il Corpo forestale dello Stato sia trasferito dal Ministero delle politiche agricole e forestali a quello dell'ambiente;

le competenze attualmente in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali riguardano esclusivamente materie oggetto di legislazione concorrente con le regioni e, in nessun caso, comprendono funzioni inerenti la materia ambientale;

il testo unificato prevede che il Corpo forestale dello Stato sia posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali e, pertanto, prevede che le funzioni del dicastero agricolo, oggi unicamente di natura concorrente con le regioni, siano estese a materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato ed attualmente in capo al Ministero dell'ambiente;

l'annullamento delle richiamate disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, determinando il mantenimento del Corpo forestale dello Stato all'interno del Ministero delle politiche agricole e forestali, restituirebbe a tale dicastero un assetto organizzativo e funzionale coincidente con quella del precedente Ministero delle politiche agricole (istituito con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e, poi, soppresso dal decreto legislativo n. 300 del 1999) e, pertanto, tale da non essere più coerente con il quadro delle attuali competenze istituzionali così come definito dall'articolo 117 della Costituzione della Repubblica,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 559.

**n. 1.** Vascon.

**(A.C. 559 e abb. — Sezione 2)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE  
PER MOTIVI DI MERITO**

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra gli altri, del Ministero delle politiche agricole e forestali, definisce le competenze ad esso attribuite, distinguendo, nell'ambito del dicastero medesimo due aree funzionali organizzate in dipartimenti e denominate, rispettivamente, come dell'agricoltura e della pesca e della qualità dei prodotti agricoli e dei servizi;

l'area funzionale dell'agricoltura e della pesca è competente in materia di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agro-industriale, trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e dell'acquacoltura e disciplina generale e coordinamento delle relative politiche, applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e dall'esecuzione dai relativi obblighi;

l'area funzionale della qualità dei prodotti agricoli e dei servizi è competente in materia di: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; tutela, valorizzazione economica, promozione e certificazione delle produzioni agricole biologiche ed ecocompatibili, riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione delle frodi in campo agro-alimentare, controllo sulla qualità delle merci d'importazione e lotta alla concorrenza sleale;

nessuna delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 2 del testo unificato in esame, si prevede di attribuire al Corpo forestale

dello Stato, rientra nel quadro delle competenze attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole e forestali;

la struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, così come definita dall'articolo 3 del testo unificato in esame, si prefigura come avulsa dal più generale contesto del Ministero delle politiche agricole e forestali e non è, infatti, inquadrabile, in nessuno dei due dipartimenti in cui lo stesso dicastero è articolato,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 559.

**n. 1.** Vascon.

**(A.C. 559 e abb. — Sezione 3)**

**QUESTIONE SOSPENSIVA**

La Camera,

premesso che:

le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno aperto una fase di riforma che necessita, tuttavia, di essere completata ed adeguata;

anche al fine di realizzare gli adeguamenti necessari al mutato quadro costituzionale, la legge 6 luglio 2002, n. 137, ha delegato il governo ad emanare specifici decreti legislativi finalizzati a riformare l'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge costituzionale recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione, il cui fine è quello di completare il quadro delle riforme precedentemente realizzate;

il disegno di legge costituzionale di cui sopra è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica;

la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge governativo recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (A.S. 1545) che intende dare attuazione legislativa alla citata riforma;

una volta approvati i richiamati disegni di legge sarà completato il processo di riforme avviato con la citata legge costituzionale n. 3 del 2001 e, anche attraverso l'esercizio della delega già concessa al Governo con la citata legge n. 137 del 2002, l'intero sistema delle competenze istituzionali relativo al complesso delle materie interessate dovrà essere riorganizzato al fine di adeguarlo al nuovo modello di Stato che andrà a delinearsi;

tra le materie oggetto del disegno di legge costituzionale di modifica all'articolo 117 della Costituzione vi è anche la sicurezza pubblica e, in specie, la possibilità per le regioni di istituire propri servizi di polizia locale;

al Corpo forestale dello Stato, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del testo unificato in esame, sarebbe attribuito, tra gli altri, il compito del « concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane »;

per quanto riferito ai punti precedenti risulta evidente che, allo stato attuale, una qualsiasi riforma del Corpo forestale appare prematura ed inutile, in quanto sarebbe, con ogni probabilità, soggetta ad ulteriori ed indispensabili revisioni nel momento in cui sarà completato il processo di riforme in corso o sarà esercitata la delega di cui alla legge n. 137 del 2002,

delibera

a sospendere l'esame del testo unico delle proposte di legge n. 559 fino all'approvazione del disegno di legge costituzionale recante modifiche dell'articolo 117 della Costituzione, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

**n. 1.** Vascon.